

Quesito Comando

Pervengono a questo Comando richieste di parere preventivo di progetti di adeguamento al D.M. 26/8/92 di edifici scolastici esistenti aventi una scala di sicurezza esterna (in conformità al punto 5.2 del citato D.M.) ed una seconda uscita costituita dalla scala interna di larghezza di ml. 1,00 (non conforme al punto 5.3 - 5.6 la quale prevede almeno 2 uscite per piano di larghezza non inferiore ad 1,20).

A parere di questo Comando si potrebbe consentire che tali scale interne abbiano larghezza pari ad almeno 90 cm. a condizione che sia verificato il deflusso secondo il punto 5.5 (considerando 1 modulo di uscita); così come già previsto per le attività alberghiere esistenti (punto 20.2. del D.M. 9/4/94) si chiede inoltre di conoscere se per gli spazi per esercitazioni di cui al punto 6.1 del D.M. 26/8/92 dotati di apparecchiature alimentate a metano (BECCHI BUNSEN) sia possibile sostituire l'aerazione permanente di 1/20, con pari superficie non permanente, in quanto tale situazione impedisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica nel periodo invernale, prevedendo inoltre l'installazione di rivelatori di fughe gas.

Parere Ispettorato

Si trasmette in allegato il quesito di cui in oggetto.

In merito al primo punto sollevato, relativamente alla larghezza della seconda via di deflusso, si concorda con quanto proposto dal Comando Provinciale ritenendo accettabile una larghezza minima di 0,90 m, purché conteggiata pari ad un modulo ai fini del deflusso.

In merito al secondo punto, relativo alla superficie di areazione di locali per esercitazione di cui al punto 6.1 del D.M. 26.08.1992 dotati di apparecchi alimentati a gas metano, non si concorda con il parere del Comando Provinciale in quanto si ritiene necessaria, ai fini della sicurezza, la presenza di aperture di areazione permanente.

Parere Ministero

Con riferimento ai quesiti posti e relativi all'oggetto, si precisa quanto segue:

in merito al primo punto, riguardante la larghezza della seconda via d'uscita, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo accettabile una larghezza minima di 0,90 m. purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso.

In merito alle attività di esercitazione comportanti la manipolazione di sostanze esplosive e/o infiammabili, e pertanto rientranti nella fattispecie di cui al punto 6.1, si informa che, in seguito ai numerosi quesiti pervenuti dai Comandi Provinciali, è allo studio del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi una circolare di chiarimento sull'argomento, di prossima emanazione.